



UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALSANGONE

AREA TECNICA

TERRITORIO, AMBIENTE, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Via XXIV Maggio n. 1 – 10094 Giaveno (TO)

Tel. 011/9363336 Fax 011/9377522

P.E.C.: protocollo@pec.unionemontanavalsangone.it

AVVISO

SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO l'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 13/2002" cita testualmente:

"1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, c. 7, 147 e 159"

VISTA la L.R. n. 32/2008 e s.m.i. "Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 13/2002)" ed, in particolare:

- l'art. 3 "Rilascio delle autorizzazione paesaggistiche":
 - c. 1 dove solo elencati gli interventi per i quali la Regione Piemonte è competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
 - c. 2 che delega, per ogni altro tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche della commissione locale per il paesaggio;
 - c. 2bis che delega ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/1985 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 42/2004, nonché il rilascio del parere di cui all'art. 36bis, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", come introdotto dall'art. 1, c. 1, lett. h), del D.L. n. 69/2024 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica" convertito, con modificazioni, dalla L. n. 105/2024, per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- l'art. 4 "Commissione locale per il paesaggio", dove vengono stabilite le condizioni ed i criteri per la costituzione della commissione locale per il paesaggio;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 34-10229/2008 "D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 'Codice dei beni culturali e del paesaggio' art. 146, c. 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche" come da ultimo modificata con D.G.R. n. 2-2640/2020 "L.R. n. 32/2008, art. 4. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 34-10229/2008. Nuove determinazioni in merito ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle Commissioni locali per il paesaggio per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate e per l'erogazione del Corso di specializzazione in materia di paesaggio";

DATO ATTO che:

- l'art. 4, c. 1, del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone, alla lett. b), prevede siano di competenza di questo Ente le funzioni paesaggistiche attribuite dai Comuni di Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana e Valgioie che, ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e delle LL.RR. Piemonte n. 11/2012 e n. 3/2014, costituiscono l'Unione dei Comuni montani denominata "*Unione dei comuni montani Valsangone*";
- con Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Unione Valsangone" n. 11 del 27/06/2011 è stata istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ed è stato approvato il *Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio*, come da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone n. 13 del 25/07/2023;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone n. 21 del 10/11/2021 si costituiva la Commissione Locale per il Paesaggio per gli anni 2021/2026;
- ai sensi dell'art. 3 "*Nomina, durata, compensi*" del soprarichiamato Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio:
 - i componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni;
 - il mandato è rinnovabile per una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi;
 - alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione che, in ogni caso, va effettuata non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

RITENUTO quindi necessario istituire un elenco di candidati disponibili e in possesso dei requisiti tra i quali individuare i componenti della commissione in oggetto per il quinquennio 2027/2031;

RENDE NOTO

che, in esecuzione alla propria Determinazione n. 32 del 13/04/2026, è indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di nr. 5 (cinque) componenti della Commissione Locale per il Paesaggio dei Comuni di Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana e Valgioie, scelti tra gli esperti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, così come disposto dall'art. 148, c. 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., dall'art. 4 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. e dall'Allegato "A" alla D.G.R. n. 2- 2640/2020.

ART. 1 – COMPETENZE E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

La commissione locale per il paesaggio è composta da CINQUE componenti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, come definita dall'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale 22/12/2020 n. 2-2640, scelti tra soggetti in possesso di:

- a. laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;
- b. diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale (rif. Corso di formazione per esperti in materia paesaggistica di cui all'Allegato "C" della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640);
- c. diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli in possesso, dovranno risultare dal curriculum individuale che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di candidatura.

Inoltre occorrerà avere i seguenti ulteriori requisiti:

- essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici;
- non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio (rif. Nota 1);
- non essere rappresentante di Enti ai quali per legge è demandato un parere obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio.

NOTA 1	REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
ART. 4. CASI DI INCOMPATIBILITÀ E DI DECADENZA DEI COMMISSARI 1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e/o Urbanistica di tutti i comuni aderenti all'Unione o ad essa associati per la specifica funzione paesaggistica, se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale. 2. Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni facenti parte dell'Unione o ad essa associate per la specifica funzione, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado. 3.bis I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula. (12) 4. Le incompatibilità di cui ai punti precedenti, ancorché insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di membro della Commissione. 5. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione. 6. Ricorrendo le situazioni di cui sopra, la decadenza è pronunciata con atto del Presidente dell'Unione. 7. Dell'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 3bis deve essere fatta menzione nel parere di cui al successivo art. 8.	

ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E DOCUMENTI DA ALLEGARE

La domanda, in carta semplice, redatta esclusivamente in conformità al modello "A" allegato al presente avviso, ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 e a.m.i., debitamente sottoscritta dal candidato con firma autografa o digitale, dovrà contenere:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata per l'invio delle comunicazioni;
- autocertificazione del possesso dei requisiti obbligatori;
- consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall'effettuazione della procedura di selezione;
- dichiarazione di disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione Locale Paesaggio che, di norma, dovrebbe riunirsi una volta al mese, fatte salve esigenze straordinarie da verificare volta per volta;

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- curriculum professionale debitamente firmato ed attestante il possesso dei requisiti e le esperienze maturate nel settore.

Pena inammissibilità, all'interno dei curricula individuali allegati alla candidatura dovrà essere documentato quanto segue:

- il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lett. a) del c. 2 dell'art. 4, della L.R. n. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall'art. 93 della L.R. n. 19/2018 e modificato dall'art. 41 della L.R. n. 15/2020 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo c. 2 dell'art. 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla lett. c) del c. 2 dell'art. 4 citato (rif. Nota 2);

- l'iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria per i soggetti di cui alla lett. b) del c. 2 dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. (rif. Nota 2);
- il possesso dell'attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell'allegato "C" della deliberazione della Giunta Regionale, n. 2-2640/2020; detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lett. b) del c. 2 dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. (rif. Nota 2);
- le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio, nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui all'allegato "C" sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;
- l'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lett. a) del c. 2 dell'art. 4, della L.R. n. 32/2008 e s.m.i. (rif. Nota 2) e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno:
 - **cinque anni** dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;
 - **sette anni** dal conseguimento della laurea di primo livello;
 - **dieci anni** dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione, i curricula, nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;
- nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i curricula devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.

NOTA 2	LEGGE REGIONALE N. 32/2008 E S.M.I. PROVVEDIMENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. N. 42/2004 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. N. 137/2002)
[...]	2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza, come definita con apposito provvedimento della Giunta regionale, nella tutela del paesaggio, scelti tra soggetti in possesso di: a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale; b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale; c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a). [...]

La domanda dovrà pervenire tassativamente, pena l'esclusione, all'Unione dei Comuni Montani Valsangone in Via XXIV Maggio, 1 a GIAVENO,

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/05/2026

tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.unionemontanavalsangone.it

con oggetto “*Domanda di ammissione alla selezione dei componenti per la Commissione Locale per il Paesaggio*”, con domanda ed allegati sottoscritti con firma digitale.

L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

ART. 3 – MODALITA' DI SELEZIONE

L'individuazione dei candidati avverrà sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti secondo i requisiti previsti nel presente avviso, in modo tale che i membri rappresentino una pluralità delle competenze previste, tenendo conto del titolo di studio, dell'esperienza maturata, della professionalità e del livello di specializzazione raggiunte, delle conoscenze possedute nei diversi ambiti di intervento, con particolare riguardo agli indirizzi contenuti nella D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640 - allegato A), con la quale la Giunta Regionale Piemontese ha determinato i criteri a cui attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio.

La valutazione dei curricula delle candidature terrà conto dei seguenti criteri e della rispettiva combinazione:

CRITERIO		PUNTEGGIO
1	Esperienza professionale valutabile attraverso incarichi progettuali espletati nell'ambito delle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i.	2 punti per ogni incarico, fino ad un massimo di 40 punti
2	Esperienza professionale maturata all'interno della Pubblica Amministrazione nell'ambito delle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i.	1 punto per ogni anno di servizio superiore ai 10 anni, fino ad un massimo di 20 punti
3	Docenze universitarie avente almeno durata annuale nell'ambito delle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i.	1 punto per ogni anno di servizio superiore ai 10 anni, fino ad un massimo di 20 punti
4	Esperienza professionale maturata quale componente effettivo di Commissioni Locali per il Paesaggio	2 punti per ogni anno, fino ad un massimo di 20 punti

Preliminarmente alla valutazione mediante l'applicazione dei punteggi individuali, i curricula ammessi verranno raggruppati nei seguenti cinque settori tematici corrispondenti alle materie di cui alla L.R. n. 32/2008 e s.m.i.:

- a. tutela paesaggistica;
- b. storia dell'architettura, restauro e recupero dei beni architettonici e culturali;
- c. progettazione edilizia urbanistica ed ambientale;
- d. pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica;
- e. scienze agrarie, forestali, geologiche e gestione del patrimonio naturale.

L'appartenenza di ciascun candidato ad un settore tematico sarà stabilita valutando la disciplina prevalentemente esercitata in base agli incarichi svolti, come risulterà dai curricula.

Non saranno valutati:

- progetti / studi / produzioni nel campo del “design”, né la partecipazione a congressi, convegni o allestimenti di mostre;
- studi di fattibilità o progetti di massima per opere / interventi non realizzati, né quelli per la partecipazione a premi, concorsi od appalti;
- progetti di ristrutturazione locali e/o arredi d'interni;
- progetti per opere di urbanizzazione non pertinenti alle materie di tutela ex L.R. n. 32/2008 e s.m.i.;

- consulenze, collaudi, partecipazioni a Commissioni;
- partecipazioni / collaborazioni non "progettuali" non tradotte in opere;
- pubblicazioni, formazione "attiva" svolta in corsi o seminari, formazione "passiva", salvo che non si sia tradotta nell'acquisizione di titoli di studio di livello post-universitario.

Qualora non vi fossero candidature relative a tutti i settori tematici i commissari verranno comunque selezionati sulla base delle istanze pervenute.

Le graduatorie così formate per ogni settore tematico, potranno essere utilizzate in caso di sostituzioni dei componenti la commissione, che si rendessero eventualmente necessarie.

I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio dovranno essere cinque e la nomina degli stessi dovrà corrispondere all'obiettivo della multidisciplinarietà delle competenze rappresentate.

Almeno uno dei componenti dovrà essere in possesso di laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali.

Il rapporto tra soggetti laureati e non laureati deve attenersi alla seguente articolazione: non più di due soggetti non laureati.

L'Amministrazione si riserva di controllare, al termine del procedimento di selezione, l'esistenza di eventuali procedimenti sanzionatori attribuiti all'aspirante alla carica che impediscano o limitino l'esercizio della professione.

Si riserva inoltre di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte non emergano le competenze richieste dall'avviso.

I candidati saranno selezionati e valutati da apposita Commissione esaminatrice, all'uopo nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, sulla base dei criteri di selezione definiti dal presente avviso, nel rispetto della normativa vigente.

La composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione sono definiti dal "*Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale Paesaggio*", approvato dall'Unione dei Comuni Montani Valsangone.

Come stabilito dal "*Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale Paesaggio*", la nomina dei componenti la Commissione Locale Paesaggio sarà effettuata dalla Giunta dell'Unione.

La Commissione Locale per il Paesaggio resterà in carica per un periodo di cinque anni, rinnovabile per un'unica volta.

ART. 4 – INCOMPATIBILITA'

I motivi di incompatibilità alla carica di componente della Commissione sono definiti nell'allegato A) alla D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640 e dall'articolo 4 del vigente Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.

In ogni caso i componenti della commissione devono essere tecnici esterni alla struttura organizzativa dei comuni che si avvalgono della stessa commissione.

Essi non possono essere contestualmente membri della commissione urbanistico-edilizia, né possono far parte dello sportello unico per l'edilizia o dello sportello unico per le attività produttive a servizio dei comuni per cui opera la commissione competente in materia di paesaggio.

Essi, inoltre, non possono ricoprire il ruolo di amministratori locali presso i comuni che si avvalgono della commissione stessa.

Non possono inoltre far parte della Commissione, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i., quei soggetti che abbiano avuto precedenti incarichi quali componenti nell'ambito della medesima commissione che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato.

ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni.

Il mandato è rinnovabile per una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi.

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso implica l'accettazione delle norme regolamentari per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.

La partecipazione alla commissione, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., non dà luogo ad alcun compenso né rimborso.

Si informa che, in caso di mancanza di candidature valide o di una pluralità di competenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine di presentazione delle candidature.

Il presente avviso sarà pubblicato per 30 giorni sui Siti Istituzionali di ciascun Comune dell'Unione. Dello stesso sarà data comunicazione agli Ordini Professionali competenti affinché ne diano adeguata diffusione.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione è venuta in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura selettiva saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme in materia; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali a cura del personale assegnato agli uffici preposti alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure.

Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990 e s.m.i.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/90 e s.m.i., la responsabile del procedimento è l'Arch. Valeria ROTA.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'ufficio Gestione Paesaggio dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone ai seguenti recapiti:

- telefono: 011/9363336
- e-mail: ugp@unionemontanavalsangone.it

ART. 8 – ALLEGATI

- Allegato 1: modello domanda per la candidatura.

Giaveno, lì 14/04/2026

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Valeria ROTA

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)*